

**Regolamento didattico - parte normativa**  
**del Corso di Laurea in**  
**LETTERE**  
**(HUMANITIES)**  
**Classe L-10 – Lettere**

**Emanato con DR Rep. n. 459/2017**  
**Prot. n 94841/I/3 del 30.08.2017**

**Art. 1 Requisiti per l'accesso al Corso di Studio**

L'ammissione al Corso di Studi in Lettere è regolata dalle leggi di accesso agli studi universitari. Per l'ammissione è richiesto il possesso del Diploma di Scuola Secondaria Superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti, come previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.

Allo studente verrà richiesto il possesso di nozioni di base in ambiti storico-letterari, artistici, storici e filosofici secondo modalità di verifica definite dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea.

La preparazione richiesta per l'accesso al Corso di laurea in Lettere è accertata mediante test di verifica in ingresso obbligatorio articolato in due parti: una prima parte volta a verificare le competenze logico-deduttive e linguistiche in relazione alla lingua italiana e una seconda parte di cultura generale, volta a valutare le conoscenze dello studente nell'ambito della letteratura italiana e della storia

Qualora lo studente non superi il test, dovrà farsi carico di colmare i propri obblighi formativi aggiuntivi (OFA) entro il 1° anno di corso, attraverso il lavoro integrativo stabilito dai docenti dell'ambito disciplinare nel quale l'OFA è stato contratto.

Gli studenti trasferiti da altro Ateneo potrebbero non dover vedere l'accesso verificato da test d'ingresso qualora, a giudizio del Collegio Didattico del Corso di Laurea, le competenze e le conoscenze oggetto di verifica siano già state conseguite. In caso contrario la verifica e l'eventuale determinazione di OFA avvengono sulla base di quanto stabilito al punto precedente

**Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piano di studio individuali**

Il piano didattico del Corso prevede l'articolazione in curricula come previsto dal Regolamento didattico - parte didattica.

Lo studente deve scegliere il curriculum all'atto dell'immatricolazione e potrà chiedere di passare ad altro curriculum solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

In sede di presentazione del Piano di Studio individuale lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste dai singoli gruppi di scelta del piano didattico con le modalità indicate nel piano stesso e potrà chiedere di modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

**Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche**

L'impianto del corso prevede lezioni frontali ed esercitazioni, anche in modalità e-learning, attività seminariali, laboratori e attività di tirocinio.

A ciascuna attività formativa, articolata in funzione degli obiettivi specifici del corso, come riportato nel **piano didattico allegato al Regolamento didattico – parte didattica**, è attribuito il numero di CFU corrispondenti all'impegno richiesto allo studente in ragione di 1 CFU per 25 ore di impegno da parte dello studente, di cui 5 ore circa per le lezioni frontali e mediamente 20 ore dedicate allo studio individuale.

La lingua di insegnamento è prevalentemente l'italiano. Possono essere previsti, di anno in anno, corsi di insegnamento in lingua inglese, anche sulla base di specifici programmi internazionali, approvati dai competenti organi didattici.

#### **Art. 4 Frequenza e propedeuticità**

I corsi non prevedono l'obbligo di frequenza, tuttavia essa è fortemente consigliata. I laboratori e i tirocini richiedono invece la frequenza obbligatoria.

Eventuali propedeuticità sono definite tenendo conto degli insegnamenti di base, dei settori scientifico disciplinari degli insegnamenti e degli indirizzi/curricula, del corso. Esse sono approvate dalla competente struttura didattica, rese note con il piano di studio e riportate nei programmi degli insegnamenti.

Il mancato rispetto delle propedeuticità e dei vincoli determinano l'annullamento d'ufficio dell'esame sostenuto.

#### **Art. 5 Prove di verifica delle attività formative**

Il **piano didattico allegato al Regolamento didattico – parte didattica** prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) e la possibilità di effettuare prove intermedie sono stabilite nel programma dell'insegnamento.

#### **Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente**

Lo studente può inserire nel piano di studi attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo (insegnamenti, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, tirocini, progetti, tesi, attività di studio individuale e di autoapprendimento).

Per l'acquisizione dei relativi crediti è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il piano didattico indica un insieme di attività già dichiarate coerenti dalla struttura didattica.

La proposta di attività diverse da quelle suggerite sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Corso di studio.

#### **Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe**

I crediti formativi universitari acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.

Qualora effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

#### **Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di studio internazionali**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

#### **Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie**

Possono essere riconosciute, fino ad un massimo di 12 cfu, competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università ha concorso.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

#### **Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo**

Il Corso di studio, prevede lo svolgimento, con le procedure stabilite dal Regolamento tirocini, del tirocinio formativo o di orientamento finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione.

#### **Art. 11 Esami soprannumerari**

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami soprannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento del corso potranno essere conteggiati entro il numero di 20 per i corsi laurea di primo livello.

#### **Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale**

##### **12.1 La prove finale**

La prova finale consiste nell'elaborazione di un testo scritto, indicativamente vertente su un argomento in cui dovranno convergere unitariamente tutte le varie competenze acquisite in tutte le aree di apprendimento che costituiscono il percorso globale degli studi.

La discussione delle prove finali è preceduta dalla relazione di un docente o ricercatore del Dipartimento (il "relatore").

L'argomento dell'elaborato di prova finale deve essere concordato con il relatore e deve appartenere ad insegnamenti presenti nell'ordinamento del corso di studi, anche se mancanti dal piano di studi dello studente. L'argomento può anche riguardare l'attività svolta dallo studente durante lo stage.

E' possibile redigere e discutere la prova finale in lingua straniera, previo accordo con il docente di riferimento.

##### **12.2 I compiti del candidato**

Entro i termini stabiliti dal calendario didattico Calendario didattico del Dipartimento pubblicato alla pagina <http://www.unibg.it/lettere/letterefilosofia> e secondo le modalità pubblicate alla pagina <http://www.unibg.it/campus-e-servizi/servizi-gli-studenti/segreteria-studenti/prove-finali> il candidato deve presentare la domanda di assegnazione di tesi di laurea, del docente.

La domanda di ammissione alla tesi di laurea deve poi essere presentata presso la Segreteria Studenti (via Caniana, 2) secondo le scadenze definite nel Calendario didattico del Dipartimento pubblicato alla pagina <http://www.unibg.it/lettere/letterefilosofia>.

Le modalità di presentazione della domanda di assegnazione di tesi di laurea sono definite dal Servizio Studenti e pubblicate alla pagina <http://www.unibg.it/lettere/letterefilosofia> nella sezione Prove finali e tesi di laurea – bacheca ti interessa anche.

### **12.3 I referenti**

Il relatore delle prove finali deve essere un titolare di insegnamento o di un modulo di insegnamento o un ricercatore universitario dell'Università degli Studi di Bergamo. Può essere relatore anche ogni docente fuori ruolo dell'Università degli Studi di Bergamo, purché tale incarico rientri fra i compiti didattici che gli sono stati assegnati dal Dipartimento. Nel caso in cui l'argomento della tesi riguardi il contenuto di uno stage il relatore deve essere il docente di riferimento del tirocinio.

Nel caso un relatore cessi il rapporto istituzionale con l'Università degli Studi di Bergamo, può mantenere l'impegno fino a un anno solare dalla data di cessazione del rapporto; oltre tale scadenza, se la tesi non è ancora stata discussa, potrà partecipare come correlatore.

Il relatore ha il compito di concordare con lo studente il titolo dell'elaborato finale, di seguirne la fase preparatoria, l'elaborazione e di presentare alla Commissione la sua valutazione in merito.

### **12.4 La Commissione giudicatrice della prova finale**

La Commissione giudicatrice della prova finale e il relativo Presidente sono nominati dal Direttore del Dipartimento, che a tal fine raggruppa i candidati secondo criteri di affinità delle materie o aree disciplinari interessate dalle relative tesi.

Ogni membro non deve risultare in collocamento a riposo, aspettativa o congedo per motivi che ne escludano la partecipazione alla seduta.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Presidente del consiglio di corso o dal professore di prima o seconda fascia più anziano nel ruolo.

Le Commissioni composte da non meno di tre membri per quelli di laurea sono costituite in maggioranza da professori di prima, seconda fascia e ricercatori del Dipartimento. Almeno un membro della commissione deve essere un professore di prima o seconda fascia.

Possono inoltre far parte della Commissione anche professori di Dipartimento diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonché professori non di ruolo in servizio nell'anno accademico interessato.

I componenti delle Commissioni hanno il dovere di partecipare, con presenza continuativa, alle relative sedute. Ogni membro della Commissione, nel caso fosse impossibilitato a partecipare alla seduta, ne deve dare tempestiva comunicazione scritta al Direttore onde consentire l'immediata sostituzione. Il Presidente può farsi sostituire solo da un professore di prima o seconda fascia membro ufficiale del Dipartimento.

Tutti gli altri componenti ufficiali del Dipartimento possono farsi sostituire solo da componenti ufficiali del Dipartimento, non necessariamente di pari ruolo. La ricerca del sostituto è a carico del membro inizialmente nominato. Quest'ultimo rimane a tutti gli effetti membro della Commissione, fintantoché il supplente non abbia comunicato l'accettazione della sostituzione alla Segreteria del Presidio e alla Segreteria studenti.

Il Presidente è tenuto a segnalare al Direttore, per le operazioni di relativa competenza, eventuali assenze ingiustificate di membri della Commissione.

### **12.5 La valutazione**

Il "punteggio di base" per la prova finale è costituito dalla media ponderata dei voti conseguiti nelle varie attività didattiche, espressa in centodecimi e arrotondata al più prossimo intero (per eccesso in caso di 0.5). La commissione determina un punteggio della prova finale rispettando i seguenti criteri:

- da 0 a 5 punti per l'elaborato.

I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Di tali crediti si terrà conto in sede di calcolo della media di laurea fino ad un massimo di 20 cfu purché gli esami soprannumerari siano relativi ad insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento del corso.

Per ogni studente la Segreteria studenti fornirà alla Commissione:

- il punteggio di base;
- l'indicazione del titolo dell'elaborato finale della laurea triennale;
- una copia del sunto dell'elaborato finale della laurea triennale;
- il curriculum degli esami sostenuti (specificando quelli effettuati all'estero) e le relative votazioni.

Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. Il voto massimo è centodieci centodecimi; a tale voto, solo all'unanimità, potrà essere aggiunta la lode.

La Commissione formula la valutazione finale, attribuisce il relativo voto e il Presidente conferisce il titolo di studio. La proclamazione può avvenire anche per gruppi di studenti.

I membri della Commissione devono indossare la toga.

**Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati**

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 17/05/2017 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.

IL RETTORE

F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini